

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1736**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAGHI, SANGALLI, VILLA, de MEO, GRASSI BERTAZZI,  
LO BELLO, MOLÈ, ARMANI, NEGRARI, MAZZARRINO,  
CERVONE***Presentata il 23 febbraio 1973***Istituzione del ruolo degli ufficiali « maestri di scherma »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto n. 3227 del 31 dicembre 1923 furono previsti regolari concorsi per l'ammissione di sottufficiali a corsi triennali, superati i quali tali sottufficiali venivano promossi ufficiali maestri di scherma con il grado di sottotenente.

Tale riconoscimento giuridico-morale permise agli ufficiali maestri di scherma di meglio espletare la loro missione di insegnanti nell'ambito delle forze armate in piena serenità di spirito derivante dalla maggiore « personalità » acquisita; infatti essi riuscirono per circa un trentennio a realizzare i più prestigiosi risultati, con i loro allievi tutti ufficiali, che la scherma italiana abbia mai raggiunto sia in campo nazionale che internazionale consentendo all'Italia di primeggiare incontrastata in tutte le Olimpiadi e campionati del mondo.

Si immagini, infatti, la delicata posizione psicologica di un sottufficiale maestro di scherma che in pedana deve continuamente dare ordini, spronare, incitare, correggere nei movimenti schermistici gli ufficiali che spesso sono ufficiali superiori o generali.

I corsi di cui al menzionato regio decreto furono interrotti quando si ritenne di avere raggiunto un sufficiente numero di ufficiali

maestri di scherma tale da poter assicurare l'insegnamento di questa « nobile arte » presso tutti i reparti, scuole e accademie militari delle forze armate.

Coerentemente a tale impostazione il ruolo fu soppresso con l'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 4 e conservato ad esaurimento a norma dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

Tuttavia nell'ottobre del 1961 in considerazione che tutti gli ufficiali maestri di scherma stavano per essere collocati in congedo per raggiunti limiti di età e che, peraltro, era opportuno ed utile ai fini formativi del carattere e del fisico la continuazione dell'insegnamento e della pratica della scherma almeno negli istituti e nelle scuole di reclutamento dei quadri ufficiali furono ripristinati i corsi triennali per istruttori militari di scherma riservandoli a quei sottufficiali ai quali, già nel loro periodo di servizio, erano stati riconosciuti titoli e meriti superiori alla media. In effetti, per poter essere ammessi ai corsi è necessario possedere il diploma di istruttore militare di educazione fisica o aiuto istruttore, titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media nonché requisiti fisici e morali ottimi sotto ogni punto di vista. Inol-

tre, con l'ammissione al corso si inizia la cosiddetta fase attitudinale di circa un mese al termine della quale soltanto gli idonei possono proseguire il corso stesso. Dal 1961 ad oggi sono stati diplomati istruttori militari di scherma a pieni voti circa 50 sottufficiali i quali hanno ormai sostituito in tutti i reparti, scuole e accademie militari, gli ufficiali maestri di scherma ereditandone con nuovo entusiasmo tutti gli oneri connessi all'insegnamento della scherma stessa. È stata costante preoccupazione che i nuovi corsi seguano nello stile, nella didattica e nella pratica le orme dei precedenti corsi degli ufficiali maestri di scherma affinché lo stampo del gentiluomo e del vecchio maestro di scherma si imprima in maniera definitiva nei nuovi insegnanti. A riprova di ciò si è provveduto a qualificare i nuovi maestri di scherma con titoli validi anche al di fuori dell'ambiente militare facendo loro sostenere un esame presso l'accademia magistrale di scherma di Napoli.

Oggi i nuovi maestri di scherma sottufficiali sono con insistenza richiesti dal CONI e dalla Federazione Italiana di Scherma per prestare la loro valente opera anche a favore di questi enti. Della loro valentia è data ampia dimostrazione dai risultati conseguiti in questi ultimi anni sulle orme della precedente tradizione sopra menzionata.

Basta, infatti, ricordare il secondo posto di fioretto e il secondo posto alle tre armi nei campionati italiani tra maestri del 1965, il primo posto nei campionati militari di spada del 1968, il primo posto al trofeo Agesilao Greco nonché, in particolare, la medaglia

d'oro e la medaglia d'argento conseguite nel 1970 nei campionati mondiali di maestri tenuti a Londra.

Ma a questo punto si pone il problema di ricostituire il ruolo degli ufficiali maestri di scherma. Essi, infatti, sono soltanto desiderosi di essere messi nelle migliori condizioni di spirito e di morale al fine di poter dare il meglio di loro stessi e continuare così a servire con sentimento di amore e di abnegazione; è chiaro che essi non aspirano a mansioni di comando non intendendo assolutamente intralciare lo sviluppo normale della carriera degli ufficiali provenienti dai corsi regolari ma aspirando solamente ad un riconoscimento morale e giuridico della loro personalità e della loro funzione di insegnanti. Ciò appare tanto più evidente in quanto l'esperienza insegna che molti ufficiali generali spesso sono perplessi nell'intraprendere corsi di scherma per non mettere in imbarazzo il sottufficiale maestro poiché si rendono conto come questi non possa sempre espletare compiutamente e serenamente il proprio compito in presenza di una così enorme disparità morale e giuridica soprattutto in considerazione che l'insegnamento di questa arte presuppone un particolare e costante contatto umano, morale e fisico non realizzabili nelle attuali circostanze. Per questi motivi si reputa necessario ed aderente alle esigenze della realtà attuale ricostituire il ruolo degli ufficiali maestri di scherma per il quale, peraltro, non si ravvisano oneri finanziari in quanto i beneficiari non potrebbero percepire nel grado di sottotenente uno stipendio superiore a quello attualmente percepito quali sottufficiali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituito il ruolo degli ufficiali maestri di scherma.

A detto ruolo possono accedere tutti i sottufficiali maestri di scherma in servizio permanente effettivo dell'esercito e dell'arma dei carabinieri con le modalità previste dagli articoli seguenti.

## ART. 2.

Per poter accedere nel ruolo degli ufficiali maestri di scherma è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza media inferiore o titolo equiparato in base alle norme vigenti;

b) diploma di istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica conseguito presso la scuola militare di educazione fisica di Orvieto;

c) diploma di istruttore militare di scherma conseguito presso la scuola militare di educazione fisica di Orvieto attraverso la frequenza obbligatoria di apposito corso che sarà disciplinato con regolamento da emanare dal Ministero della difesa;

d) diploma di maestro civile di scherma rilasciato dall'accademia magistrale di scherma di Napoli;

e) qualifica non inferiore a maresciallo d'alloggio ordinario con permanenza di almeno 12 mesi in tale posizione.

## ART. 3.

Il transito nel ruolo degli ufficiali maestri di scherma ha luogo alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si acquisiscono i requisiti di cui all'articolo 2.

## ART. 4.

Gli organici del ruolo degli ufficiali maestri di scherma sono quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

## ART. 5.

L'avanzamento dei tenenti del ruolo degli ufficiali maestri di scherma ha luogo ad an-

zianità; essi per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 8 anni di permanenza nel grado.

ART. 6.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

ART. 7.

La presente legge decorre, per i soli effetti giuridici, dalla data del 1° gennaio 1970.

TABELLA.

ORGANICI DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI  
MAESTRI DI SCHERMA

GRADO	ORGANICO
Capitano . . . . .	25
Tenente . . . . .	} 50
Sottotenente . . . . .	